

MONDO NUOVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - costituzione, sede e durata

E' costituita, con sede nel Comune di Torino, una società cooperativa denominata: "**MONDO NUOVO Società Cooperativa Sociale**", validamente siglabile con la denominazione "MONDO NUOVO s.c.s."

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI, Libro V del c.c., le leggi speciali sulla cooperazione e in particolare la legge 381/91, nonché, in quanto compatibili, le norme sulle S.p.A.

La società ha durata fino al 31.12.2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - scopo ed oggetto

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni, l'integrazione generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) della stessa.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 381/91 e del presente statuto.

In particolare la cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10.12.48, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, rivolge particolare attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", nello specifico impegnandosi a vantaggio delle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

La cooperativa inoltre si prefigge lo scopo di fornire beni e/o occasioni di lavoro ai propri soci alle migliori condizioni economiche e sociali.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento di:

- a) gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e terzi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
- b) diffusione delle conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi, regioni e realtà economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto tra essere umano ed ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua anche distribuendo prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose;
- c) lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai propri soci, ai consumatori e ad altri utenti, un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi ed ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale";.

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa può:

- gestire anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici (scuole, comuni, ecc.) ed enti privati, servizi educativi e di conoscenza interculturale tra i popoli, per favorire la pace e la promozione umana, per la difesa dei diritti, per lo sviluppo dell'integrazione tra i cittadini del sud e del nord del mondo e per l'inserimento sociale, tramite corsi educativi e formativi, e tramite la fornitura di materiale didattico e culturale;
- svolgere attività di ricerca, promozione e organizzazione di seminari, di produzione e/o distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, riviste, opuscoli, materiali audiovisivi e

- multimediale inerenti le tematiche sociali, educative e, in generale, delle materie previste dal presente oggetto sociale;
- promuovere, organizzare e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie, di altri utenti e della comunità in generale;
 - gestire Botteghe del Mondo del commercio equo e solidale;
 - commercializzare prodotti alimentari e artigianali provenienti dai Paesi Poveri con attenzione ai requisiti di rispetto della salute e dell'ambiente, della garanzia di non sfruttamento dei lavoratori, dell'equa remunerazione dei prodotti;
 - produrre e commercializzare prodotti alimentari e/o artigianali in collaborazione con associazioni, comunità, cooperative che condividono e perseguono gli scopi e le finalità del presente statuto;
 - promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti equo solidali, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e di sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre e altri momenti di aggregazione;
 - promuovere occasioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle Istituzioni sulle tematiche dell'emarginazione, della povertà, della salute e dell'ambiente;
 - diffondere iniziative di solidarietà internazionale, di scambio di esperienze con Paesi Poveri, organizzare viaggi;
 - promuovere i valori e forme concrete di organizzazione della finanza etica.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;
- 4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- 6) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO II: SOCI

Art. 3 - numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci operatori:

- a) coloro che intendono contribuire alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della cooperativa secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;
- b) coloro che intendono fruire dei servizi sociali, educativi, formativi, informativi e commerciali offerti dalla cooperativa così come definiti dal precedente articolo.

Possano anche essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possano infine essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia nonché soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 4 - categoria speciale

Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 8 del presente statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 5 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'interesse a far parte della società;
- 3) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, nei limiti di legge;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- 5) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1) dovrà contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta, organo sociale che ha autorizzato la domanda, persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio e copia dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2528 del c.c.

Art. 6 - adempimento e obblighi nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva legale.

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 7 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 8 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) permanga moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) compia atti o azioni che danneggino materialmente la società dal punto di vista economico o ne discredino l'immagine nell'opinione pubblica danneggiandola moralmente;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Art. 9 - effetti cessazione qualità di socio

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Art. 10 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 11 - rimborso delle quote - responsabilità dei soci uscenti e loro eredi

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni versate eventualmente aumentate per rivalutazione e/o ristorno oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 giorni all'approvazione del predetto bilancio.

Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi art. 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione, entro un termine massimo di 5 anni, con corresponsione degli interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III: SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 12 - soci finanziatori

Fermo restando le disposizioni del titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 c.c.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500.

Art. 13 - trasferimento delle azioni

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al soggetto da lui indicato.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.

Art. 14 - deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando il limite stabilito dall'art. 2514 del c.c. per il tasso di remunerazione, i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai soci finanziatori possono essere attribuiti, in relazione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione, da 1 a 5 voti.

I voti attribuiti ai soci finanziatori e sovventori, in ogni assemblea, non possono superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibile per legge e il numero di voti da essi portato con arrotondamento al decimale per difetto.

In caso di svalutazione del capitale sociale per perdite si procederà alla svalutazione del capitale sociale dei soci finanziatori solo se non sufficiente la svalutazione totale del capitale sociale degli altri soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 15 - azioni di partecipazione

Alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 5 della legge 59/92 la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa. I diritti dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono quelli previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 59/92.

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16 - patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 1. dalle azioni dei soci cooperatori, volontari e sovventori del valore nominale ciascuna pari a euro 25 per le persone fisiche ed euro 100 per le persone giuridiche; le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono superare i limiti di legge;
 2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500;
 3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 19 e con azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, nonché con eventuali sovrapprezzi, liberalità, lasciti o contributi;
- c) da eventuali altre riserve.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori e volontari.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

Art. 17 - cessione delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2530 del c.c.

Art. 18 - ritorno

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante:

- erogazione diretta;

- aumento gratuito delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione ed attribuzione gratuita di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via generale, per i soci che svolgono attività lavorativa: del numero delle ore di lavoro conferite alla cooperativa nel corso dell'esercizio cui si riferisce il ristorno, del livello, della anzianità, delle mansioni e del tipo di orari svolti; per i soci che si avvalgono dei servizi: della quantità degli scambi mutualistici e del tipo di scambio intervenuto, tenendo conto dei margini economici che normalmente vi sono sulle singole attività.

Art. 19 - esercizio sociale - bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nei limiti e con le modalità previste dal precedente articolo e, successivamente, sulla destinazione degli utili destinandoli:

- a) al fondo di riserva legale per almeno il 30%;
 - b) ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92;
 - d) a dividendo ai soci finanziatori secondo quanto stabilito nella delibera di cui al precedente art. 14;
 - e) a dividendo ai soci cooperatori, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.;
 - f) a dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto e) maggiorata di 2 punti.
- La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto il massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera e).

L'assemblea determinerà, nel rispetto dell'articolo 2545 quinquies Codice Civile, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art. 20 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art. 2364, ultimo comma c.c., potrà essere convocata entro 180 giorni.

L'assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, a tutti gli aventi diritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, quando si usano mezzi diversi dal servizio postale, garantiscano il ricevimento almeno 4 giorni prima dell'adunanza.

In sostituzione di quanto previsto dal comma precedente la convocazione potrà essere effettuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e le modalità di comunicazione del voto.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 21 - assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- a) approvare il bilancio, ripartendo i ristorni e destinando gli utili; approvare i regolamenti interni;
- b) nominare gli amministratori;
- c) nominare il collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., nonché, ove prescritto, il soggetto deputato al controllo contabile;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 22 - assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, ai sensi di legge.

Art. 23 - svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90 giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto nelle assemblee straordinarie e sulle materie previste dalle lettere a), b), c) ed e) del precedente articolo 21.

Ogni socio cooperatore e ogni socio volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto ogni 500 euro, o frazione, sottoscritti, con un massimo di cinque voti.

Ai soci sovventori possono spettare più voti, così come fissati nella delibera che ha previsto la possibilità di avere, nella compagine sociale, questi soci; in ogni caso i voti non possono superare i limiti di legge.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo altri 5 soci persone fisiche ed un solo socio persona giuridica, per un numero di voti comunque non superiore a 6, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 c.c. Non possono avere deleghe i soci appartenenti alla categoria speciale e gli amministratori.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a ciascun intervenuto di seguire la discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi.

In questo caso la convocazione dovrà anche precisare i luoghi audio/video collegati e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Verificandosi le condizioni di cui sopra l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

In ogni caso le deliberazioni dei soci devono constare da verbale.

Art. 24 - validità delle deliberazioni

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 25 - composizione e durata in carica

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero. Un componente può anche non essere socio, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 2542 c.c. e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 27 - poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità alle leggi ed allo statuto. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 29;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.;
- k) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali o rappresentanze;
- l) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative imperative;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di: concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- n) nominare organismi tecnici.

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2544 c.c., il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 28 - rinuncia, decadenza, scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri soci operatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio operatore.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 29 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale spetta altresì agli amministratori delegati, ove nominati, nel limite dei poteri ad essi attribuiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 - composizione, durata, compiti

Ricorrendone le condizioni di legge verrà nominato il Collegio Sindacale. Esso si compone di un Presidente, due sindaci effettivi e di due supplenti, nominati con deliberazione dell'assemblea e scelti tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 31 - controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, ivi

comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovrà essere deferita ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, anche su richiesta di una sola parte.

L'arbitro deciderà con equità, senza formalità di procedura. La decisione vincolerà le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/03.

Art. 33 - regolamenti interni

I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico e le norme disciplinari dei soci cooperatori e le modalità di fruizione dei servizi potranno essere definiti da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 34 - scioglimento della società

In caso di scioglimento della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e definendo i criteri della liquidazione, ai sensi di legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso delle azioni di partecipazioni nonché rimborso ai soci del capitale versato, dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 35 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Torino, 7 maggio 2010